



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E
PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI.**

All. delibera c.c. del

INDICE

CAPO I.....	3
PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI	3
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
CAPO II.....	4
CONTRIBUTI.....	4
ART. 4 - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE	4
ART. 5 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI	5
ART. 6 - CONTRIBUTI ORDINARI	5
ART. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI	6
CAPO III.....	6
VANTAGGI ECONOMICI.....	6
ART. 8 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	6
ART. 9 - NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO	6
ART. 10 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI	7
ART. 11 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO	7
ART. 12 - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL VANTAGGIO ECONOMICO RELATIVO AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO	8
CAPO IV.....	8
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	8
ART. 13 - FINALITÀ.....	8
ART. 14 - SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.....	8
CAPO V.....	9
PATROCINI	9
ART. 15 - NATURA DEL PATROCINIO	9
CAPO VI.....	10
DISPOSIZIONI FINALI.....	10
ART.16 - PUBBLICITÀ	10

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Coriano a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di contribuiti, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi¹: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 2 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
 - b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
 - c) sussidi ed ausili finanziari: erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.
In particolare si intende:
 - c.1) sussidi, quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - c.2) ausili finanziari, quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie;
 - d) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all'articolo 2 dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

¹ Nelle ipotesi di cui alle lettere a e b, il presupposto per la concessione è lo svolgimento da parte del soggetto beneficiario di un'attività propria del Comune che deve rientrare nelle competenze dell'Ente, così come enunciate nell'articolo dello Statuto comunale citato.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio comunale i quali:

a) nel caso di persone fisiche:

- versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;
- pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate all'art. 2 dello Statuto comunale, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;
- coloro che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;

b) nel caso di altri soggetti (enti pubblici e privati, comprese le associazioni, ecc):

- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all'art. 2 dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- effettuino interventi per la sistemazione di immobili di proprietà di soggetti privati che siano di pubblico interesse nel territorio comunale;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

CAPO II

CONTRIBUTI

Art. 4 - Criteri di programmazione

1. Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc).
2. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Se, dopo la scadenza indicata nel bando di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Regolamento, il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario di un settore oltrepassa i limiti delle risorse specificamente indicate nel Piano Esecutivo di Gestione, gli importi dei contributi da concedersi sono ridotti, a parità di valenza strategica per l'amministrazione, in proporzione uguale tra loro al fine di rispettare l'importo-soglia indicato nell'avviso pubblico.

Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 6 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria dell'ente o dell'associazione richiedente.
2. Dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'ufficio comunale competente, su eventuale mandato della giunta comunale che potrà contenere i criteri di nomina per la commissione valutatrice, pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari.
3. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di pubblicare uno o più ulteriori bandi per la concessione di contributi ordinari.
4. I contributi ordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario e non possono mai superare la forbice di perdita. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.
5. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata in fase di prima attivazione come segue e può essere modificata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione:
 - a) capacità di incrementare il turismo locale (massimo 20 punti);
 - b) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 15 punti);
 - c) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);
 - d) capacità di coinvolgimento delle persone in giovane età minori di anni 30 (massimo 10 punti);
 - e) collaborazione/coinvolgimento del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 15 punti);
 - f) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
 - g) Finanziamenti da parte di altri soggetti (massimo 10 punti - con punti 0 per coloro che non godono di alcun finanziamento e un punto dato per ogni tipologia di finanziamento ricevuto)
 - h) gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).
6. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio comunale competente provvederà dapprima alla ripartizione delle varie risorse disponibili nei vari capitoli (giovani, sport ecc) stabilendo le somme che saranno distribuite fra le associazioni che saranno utilmente collocate in graduatoria e in seconda istanza procederà all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi ed alla stesura della graduatoria di merito

7. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile della struttura competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
8. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.
9. Il contributo verrà liquidato al richiedente successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio consuntivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

Dietro formale richiesta, con la quale viene contestualmente comunicato l'avvio dell'attività, è possibile per il beneficiario ottenere un acconto, pari al 20% dell'importo, da erogarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, fermo restando per il saldo le regole di cui sopra.
10. Ove le spese risultassero inferiori al contributo promesso, questo verrà riparametrato a copertura delle stesse.

Art. 7 - Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro una tantum che può essere erogata su una manifestazione o su un ciclo collegato di manifestazioni e/o eventi, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio dell'evento programmato da parte del soggetto beneficiario.
2. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.
3. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
4. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
5. Il contributo verrà liquidato al richiedente come ai commi 9,10 e 11 dell'art 6 del presente regolamento

CAPO III

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 - Destinatari degli interventi

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti di cui all'art. 3 comma 1

Art. 9 - Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:

a) godimento di un bene comunale mediante:

- concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
- concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- servizi a domanda individuale;
- servizio di trasporto scolastico.

Art. 10 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
5. Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
6. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.
7. L'uso dei beni di cui al comma 6 è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
8. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 11 - Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e per il trasporto scolastico, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.
2. E' di competenza della Giunta comunale dettare i criteri per l'esenzione o la riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, demandando al responsabile dell'area competente ogni ulteriore atto in merito.

3. Fermo restando i poteri della giunta di inserire ulteriori requisiti, i criteri di cui al comma 2 devono prevedere almeno:
 - a) residenza nel Comune;
 - b) reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
 - c) numero di figli che usufruiscono del servizio.
4. La Giunta comunale può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici nonché ulteriori requisiti e limitazioni.

Art. 12 - Procedimento per l'ammissione al vantaggio economico relativo ai servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico

1. Per l'ammissione ad un vantaggio economico, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è previsto un bando pubblico

CAPO IV

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 13 - Finalità

2. Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

Art. 14 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti nel Comune da almeno 3 (tre) anni.
2. Non possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari i nuclei che hanno figli minori non in regola con l'obbligo scolastico
3. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:
 - a) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali ad esempio spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, ecc.);
 - b) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - c) interventi in caso di calamità naturali;
 - d) Assegnazione in via temporanea di alloggi di ERP a canone calmierato anche al di fuori della graduatoria per gli alloggi a canone calmierato o in assenza della graduatoria stessa
 - e) coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
4. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga presentata una richiesta dell'assistente sociale, competente per distretto, comprensiva di un'apposita relazione illustrativa

che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti e comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

5. La richiesta per l'assegnazione di sussidi ed ausili finanziari è esaminata da una Equipe Tecnica di valutazione, composta dal responsabile dell'Area Servizi alla persona e, da altre due persone, di volta in volta nominate dallo stesso fra le figure più attinenti alla tecnicità del caso
6. L'assegnazione o il diniego di sussidi ed ausili finanziari sono disposti con atto del dirigente competente sulla base della valutazione effettuata dell'Equipe Tecnica di cui sopra.
7. Ove il caso fosse già noto ed in carico al servizio competente e vi siano ragioni di urgenza, il Responsabile dell'area competente può decidere in autonomia, senza preventiva convocazione quindi dell'equipe tecnica di cui ai punti 4 e 5 sopra citati
8. I limiti per accedere a sussidi ed ausili finanziari sono periodicamente fissati dalla giunta comunale.

In sede di prima attuazione i limiti sono quelli sotto indicati:

a) ISEE non superiore ad euro 10.000

b) totale del patrimonio mobiliare del nucleo in DSU e relativa giacenza media non superiori cad. ad euro 5.000

9. La Giunta comunale può definire livelli di ISEE superiori a quanto sopra previsto in base ai quali erogare sussidi ed ausili finanziari, per casi di particolare gravità, su apposita segnalazione dall'assistente sociale
10. Sono previste inoltre riunioni periodiche, almeno trimestrali, tra il responsabile dell'Area Servizi alla Persona e i soggetti del terzo settore operanti nell'ambito del Comune al fine di una migliore gestione dei vari casi sul territorio
11. Nel caso di soggetti particolarmente fragili in situazione di estremo disagio, attestato dal servizio competente, i requisiti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo NON sono applicabili.

CAPO V

PATROCINI

Art. 15 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. Il patrocinio può essere oneroso o non oneroso.
4. Si intende per patrocinio non oneroso quello che non comporta la concessione di alcun contributo economico, materiale o strumentale, né alcuna agevolazione, prestazione o di qualsivoglia beneficio

diretto o indiretto. La concessione del patrocinio non oneroso permette l'utilizzo dello Stemma del Comune e comporta l'indicazione, da riportare in calce al materiale pubblicitario, della frase "con il patrocinio del Comune di Coriano". Il patrocinio non oneroso è concesso con Decreto del Sindaco.

5. In tutti gli altri casi il patrocinio è concesso con delibera della Giunta Comunale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 - Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Art.17 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento, dalla sua entrata in vigore, abroga il regolamento approvato con D.C. 10/2019

Art.18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la immediata eseguibilità della presente deliberazione.